



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

Alla Direzione Generale per il
personale scolastico

SEDE

OGGETTO: Ordinanze emesse dal TAR per il Lazio Sez. III Bis – art. 33, comma 3, d.lgs. n. 104/2010 – comunicazione provvedimenti giurisdizionali.

Si trasmettono, per il seguito di competenza, le unite 33 Ordinanze del TAR Lazio – Sez. III Bis, qui fatte pervenire con unica nota di trasmissione del 26 ottobre c.a. dalla Segreteria della Terza Sezione del TAR per il Lazio.

L DIRIGENTE
Dott. Luca Cellesi





**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEGRETERIA DELLA TERZA SEZIONE**

*Al M.I.U.R.
Viale Trastevere, n. 76/A
00153 - ROMA*

Oggetto: *Art. 33, comma 3, d.lgs. n. 104/2010 - Comunicazione provvedimenti giurisdizionali.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3, c.p.a., si trasmettono i provvedimenti giurisdizionali di seguito elencati:

| | Ordinanza | R.G. n. | C.C. | U.P. |
|-----|------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1. | 6561/2016 | 9593/2016 | | |
| 2. | 6560/2016 | 9478/2016 | | |
| 3. | 6559/2016 | 9474/2016 | | |
| 4. | 6558/2016 | 9436/2016 | | |
| 5. | 6557/2016 | 9433/2016 | | |
| 6. | 6556/2016 | 9431/2016 | | |
| 7. | 6550/2016 | 9040/2016 | | 5/12/2017 |
| 8. | 6551/2016 | 9041/2016 | | |
| 9. | 10583/2016 | 14957/2015 | 15/12/2016 | |
| 10. | 6548/2016 | 9021/2016 | | |
| 11. | 6547/2016 | 9786/2016 | | 5/12/2017 |
| 12. | 6564/2016 | 9083/2016 | | 5/12/2017 |
| 13. | 6565/2016 | 9479/2016 | | |
| 14. | 6566/2016 | 9480/2016 | | |
| 15. | 6567/2016 | 9481/2016 | | |
| 16. | 6568/2016 | 9504/2016 | | |
| 17. | 6569/2016 | 9505/2016 | | |
| 18. | 6570/2016 | 9506/2016 | | |
| 19. | 6571/2016 | 9507/2016 | | |
| 20. | 6572/2016 | 9584/2016 | | |
| 21. | 6573/2016 | 9585/2016 | | |
| 22. | 6574/2016 | 9587/2016 | | |
| 23. | 6575/2016 | 9588/2016 | | |
| 24. | 6576/2016 | 9589/2016 | | |
| 25. | 6577/2016 | 9591/2016 | | |

26. 6578/2016
27. 6579/2016
28. 6580/2016
29. 6581/2016
30. 6582/2016
31. 6583/2016
32. 6584/2016
33. 6585/2016
34. 6586/2016
35. 10586/2016

9594/2016
9595/2016
9596/2016
9597/2016
9598/2016
9599/2016
9600/2016
9601/2016
9602/2016
12674/2014

Distinti saluti.


Roma, 26 ottobre 2016



*Il Dirigente
(Dott. Giacomo Pantano)*

Pantano

/ap



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9481 del 2016, proposto da Maria Gallo, Squillace Manuela Piera, Squillace Sonia Giuseppina, Benincasa Teresa, Curcio Maria, Sgro' Maria, Garritani Valentina Claudia, Garritani Esterina, Gangale Caterina, Costanzo Sonia, Pignanelli Maria Grazia, Perri Rosaria, Esposito Gina, Palmieri Giuseppina, Morrone Rosa, Lorenti Giuseppina, Nicoscia Giuseppina, Esposito Caterina, Bilotta Michelina, Le Rose Elvira, Aceto Lucrezia, Fontana Rosa, Caruso Laura, Bortone Anna Rita, Scalise Maria Marinella, Spina Giuseppe, Colacino Giuseppina, Frontera Antonella, Ciampa' Maria, Crudo Antonietta, Carvelli Rosaria, Misuraca Anastasia, Carvelli Anna, Grimaldi Rosaria, Cropanese Filomena, Lavorato Marianna, Corigliano Filomena, Randazzo Maria, Cropanese Pierina, Lavigna Santo, Facente Isabella, Mancuso Lucia, Apicella Teresa, De Paola Antonietta, Lettieri Rosalba, Donato Giovannella, Criniti Luisella, Fiore Valeria, Amato Giuseppina, Chiarello Francesca, Rizzo Emilia, Iozzi Roberta, Parise Giuseppe, Valea Cinzia, Parise Pier Fortunato, Podella Carmela, Piscitelli Marisa, Dragone Maria, Facciuolo Vincenza, Gallo Giuseppina, Pugliese Maria Rosa, Bruno Esposito Rosa Rita, Luca' Francesca, Donato Isabella, Licciardi Carmela, Ferrazzo Armando, Lizzi Elena, Luca' Alessandra, Ferraro Carmela, Pelligro' Letizia, Pugliese Amalia, Lacaria Caterina, Romano Manuela, Arcuri Francesco, Carvelli Maria, Vrenna Daniela, Gentile Alessandro, Foglia Teresa, Leo Saverio, Gentile Maria, Gerace Concetta, Leonetti Maria, Cristina, Caputo

Antonella, Falcone Silvia, Mungari Eleonora, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Pagliaro C.F. PGLNTN75C06F537D, Salvatore Donato Girimonte C.F. GRMSVT60R08L802S, con domicilio eletto presso Francesco Brasca in Roma, via Cola di Rienzo, 212;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Atp di Crotona, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Bergamo, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Como, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Varese, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Milano, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Firenze, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Prato, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Livorno, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto ministeriale n. 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Atp di Crotona, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Bergamo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Como, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Varese, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Milano, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Firenze, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Prato, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Livorno, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Atp di Parma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che tutti i ricorrenti sono in possesso di diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/02, ad eccezione di una ricorrente che è titolare del diploma magistrale ad indirizzo linguistico;

Rilevato che, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa per entrambe le fattispecie, la Sezione è orientata nel senso favorevole all'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini dell'inserimento in GAE (per il diploma magistrale ad indirizzo linguistico si legga ord. n. 6053/2016);

Considerato che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di *fumus boni juris*, in quanto la vicenda in esame per quanto concerne i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, (i quali, quindi, al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante), è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento "con riserva" della ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà riassicurare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO